

Versione anonimizzata

C-128/19 - 1

Causa C-128/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

18 febbraio 2019

Giudice del rinvio:

Corte suprema di cassazione (Italia)

Data della decisione di rinvio:

14 novembre 2018

Iscritto nel Registro della Corte di giustizia sotto il n° <u>1106350</u>	
Lussemburgo,	19. 02. 2019
Fax/E-mail: _____	Per il Cancelliere, 
Depositato il: <u>18/2/19</u>	Roberto Schiano Amministratore

Ricorrente:

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Resistente:

Assessorato della Salute della Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

[OMISSIS]

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso [OMISSIS] proposto da:

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania [OMISSIS];

- ricorrente -

contro

Assessorato della Salute della Regione Siciliana [OMISSIS];

IT

- controricorrente -

[Or.2]

contro

AU;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1496/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANIA
[OMISSIS];

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24.7.2013, la Corte d'appello di Catania, riformando la contraria decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione della locale Azienda Sanitaria Provinciale avverso il decreto ingiuntivo notificato da AU al fine del pagamento dell'indennità prevista dalla l. reg. Sicilia 5 giugno 1989, n. 12 in favore degli allevatori obbligati all'abbattimento dei capi infetti, giudicando, segnatamente, infondato, alla luce della considerazione che «il meccanismo delineato dalla legge - complessivamente e logicamente considerato - porti ad individuare il soggetto passivo dell'obbligo di corrispondere l'indennità in oggetto nell'unità sanitaria locale», l'eccepite difetto di legittimazione fatto valere dall'opponente sul rilievo che nella specie soggetto obbligato fosse l'Assessorato Regionale per la Sanità.

L'impugnata decisione è censurata dall'ASP ricorrente sulla base di un solo motivo di ricorso - a cui ha fatto seguito memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. - al quale resiste con controricorso e memoria l'Assessorato intimato, mentre non ha svolto attività difensiva AU.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia «art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 12 [Or.3] del 1989 e della L.R. Sicilia n. 19 del 2005, art. 25, comma 16; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

La ricorrente, premesso che la vicenda in giudizio concerne la pretesa di un allevatore volta a conseguire il pagamento dell'indennità prevista inizialmente dalla l. reg. Sicilia 12/1989 («Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori») e di seguito dall'art. 25, comma 16, l. reg. Sicilia 19/2005 («Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre

2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni») in favore degli operatori del settore zootecnico che fossero stati costretti all'abbattimento dei capi di bestiame affetti da brucellosi, allegando l'erroneità in punto di diritto dell'impugnata sentenza, nonché l'incoerenza e talora il carattere apodittico della motivazione, censura segnatamente l'interpretazione delle norme *de quibus* cui è pervenuto il decidente del grado poiché operata in violazione tanto del criterio letterale, da [Or.4] esso non potendo desumersi altro se non che sia proprio la Regione a doversi fare carico degli effetti creati dalla normativa, quanto della *mens legis* pretesamente ascritta a dette disposizioni, avendo la Corte d'Appello fatto assurgere i compiti tecnico-amministrativi demandati alle aziende sanitarie dalla l. reg. Sicilia 12/1989 ad elementi caratterizzanti la fattispecie nel segno di rendere le aziende passivamente obbligate alla corresponsione dell'indennità, quantunque il meccanismo di accesso alla provvidenza e la tempistica della sua erogazione rendano [OMISSIS] evidente che le aziende, così gravate, possano adempiere i compiti affidati solo a seguito dell'accredito da parte della Regione delle risorse occorrenti.

2.2. Con la memoria dianzi richiamata la ricorrente insistendo per l'accoglimento del proposto gravame, all'uopo reiterando le sopradette ragioni di contestazione, ha in relazione all'affermazione compiuta dalla sentenza impugnata in replica all'argomento secondo cui la provvidenza in questione configurerebbe «un aiuto di Stato illegittimo» poiché adottato in violazione dell'art. 87 del Trattato CE (ora art. 107 TFUE), sicché essa non è accordabile se non sia stato instaurato il relativo procedimento di controllo della Commissione Europea sfociante in una decisione che ne abbia dichiarato la compatibilità con il mercato comune («Il rilievo può essere disatteso, poiché il controllo di compatibilità su indicato è stato già operato dalla Commissione Europea con la decisione C 2002/4376 dell'11.12.2002 resa sulle leggi regionali... che nel corso degli anni hanno rifinanziato fino al 1997 gli interventi previsti dalla norma sostanziale di cui all'art. 1 L.R. n. 12/89), ha nuovamente insistito sulla contrarietà della misura alla sopradetta norma eurolunitaria in difetto della dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea trattandosi di «misure di aiuto in linea di principio [Or.5] incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato CE».

3. Tanto premesso reputa il collegio che in relazione alla questione da ultimo sollevata, stantene l'assorbente logico-giuridica rispetto alla doglianza svolta con il motivo, si renda necessario sollecitare l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea mediante rinvio pregiudiziale a essa ai sensi dell'art. 267 TFUE.

4.1. Come la Corte di Giustizia ha, infatti, più volte precisato l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall'altro, la Commissione e i giudici dell'Unione, nell'ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato, di guisa che nel contesto di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione ed astenersi dall'adottare quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato, come deriva dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE. (C. Giust., 26/10/2016, in causa C-590/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE; C. Giust., 15/09/2016, in causa C-574/14, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencyonalna SA; C. Giust., 19/03/2015, in causa C-672/13, OTP Bank Nyrt). Per affermazione costante della stessa Corte di Giustizia (C. Giust., 13/02/ 2014, in causa C-69/13, M. spa), nonché conformemente di questa Corte [OMISSIS] [giurisprudenza nazionale], le decisioni della Commissione, segnatamente nell'ipotesi in cui essa si pronunci ai sensi dell'art. 108 TFUE, sono fonte di obbligo vincolante nei confronti dello Stato destinatario, compresi gli organi giudiziari che sono tenuti ad uniformarsi in base al principio della primazia del diritto unionale; e [Or.6] su questa premessa si ritiene altrettanto stabilmente [OMISSIS] [giurisprudenza nazionale] che, spettando esclusivamente alla Commissione Europea stabilire se le misure di aiuto previste da uno Stato aderente ricadano nell'ambito delle previsioni recate dagli artt. 107 e 108 TFUE, qualora il giudice nazionale avanti al quale la questione si agiti nutra dubbi in ordine alla qualificazione della misura, egli, secondo le circostanze, può interpellare la Commissione oppure, conformemente all'articolo 267 TFUE, può deferire una questione pregiudiziale alla Corte vertente sull'interpretazione dell'articolo 107, facoltà, quest'ultima, che diviene un obbligo ove si tratti di giudice di ultima istanza, ai sensi dell'art. 267, paragrafo 3, TFUE (C. Giust., 15/09/2016, in causa C-574/14).

4.2. Orbene è in questo quadro convinzione del collegio che la provvidenza di che trattasi, costituendo, come già si è osservato «misura finanziata con risorse statali che favorisce il settore zootecnico in Sicilia, e pertanto potenzialmente idonea a falsare la concorrenza in un mercato - quale quello degli animali vivi di specie bovina, ovina e caprina e delle loro carni - altamente integrato a livello comunitario», non si sottragga in linea di principio al procedimento delineato al tempo dagli artt. 87 e 88 CE - ed ora dagli artt. 107 e 108 TFUE - di talché, non competendo al giudice nazionale pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno di detta misura, giacché come visto, esperire tale valutazione alla stregua degli "orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1.2.2000 è compito esclusivo della Commissione, in difetto di determinazione di questa, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia [OMISSIS] è atto del tutto obbligato.

[Or.7]

4.3. Né orienta diversamente il fatto che già in passato con decisione C (2002) 4786 del 6.12.2002 la Commissione Europea, esaminando la questione con

riferimento ad altre disposizioni della Regione Sicilia aventi analogo tenore - nella specie trattavasi degli artt. 11 l. reg. Sicilia 7 novembre 1999 e 7 l. reg. Sicilia 28 settembre 1999, n. 22 - abbia già fatto conoscere il proprio giudizio rilevando che l'indennità in parola, per le caratteristiche intrinseche, essendo diretta a favorire talune categorie di operatori del settore zootecnico a preferenza di altre e ad alterare così il funzionamento del mercato nel rispetto dei principi della concorrenza, costituisca un aiuto di Stato e sia perciò soggetta, prima di poter essere attivata, all'obbligo della preventiva notifica alla Commissione Europea.

4.4. Il rilievo, quantunque apparentemente non privo di influenza, pur se in precedenza la Commissione non avesse fatto mancare la sua approvazione a misure del tutto analoghe [OMISSIS] non è tuttavia decisivo. La stessa decisione, pur muovendo dalla vista premissa, ha comunque proceduto all'approvazione della misura ritenendo che, per le circostanze del caso concreto e per modalità di attuazione - ed in particolare perché rispecchiante, secondo i citati "orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo", le condizioni per poter beneficiare della deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato - essa non fosse foriera di alcuna alterazione nel funzionamento del mercato significativa di una violazione del principio di concorrenza, ravvisando perciò conclusivamente la sua compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

4.5. In tal modo, però, nel quadro di riferimento che prende forma alla luce di queste determinazioni, il dubbio interpretativo di partenza, lungi dallo schiarsi, non solo si rafforza intuitivamente dato che non avendo la Commissione escluso nella detta occasione la [Or.8] compatibilità della misura con il diritto unionale tanto più appare necessario valutarne nelle sedi deputate la natura e sollecitare perciò l'intervento chiarificatore del giudice europeo; ma si arricchisce significativamente di un ulteriore tassello, poiché, una volta che si sciogliesse il dubbio anzidetto nel senso di riaffermare di essa misura la natura già in passato ravvisata dalla Commissione, andrebbe poi chiesto, anche in ragione della considerazione che in precedenza misure aventi analogo contenuto siano state approvate dalla Commissione, se la riserva di compatibilità conclusivamente da essa espressa nella citata decisione C(2002)4786 possa applicarsi oltre l'ambito normativo di riferimento e ritenere così che essa possa operare anche in relazione a disposizioni diverse da quelle direttamente interessate, in tal modo legittimando le concessioni delle provvidenze da esse accordate.

4.6. Tanto osservato vanno perciò sottoposti alla Corte di Giustizia UE attinta a mente dell'art. 267 TFUE i seguenti quesiti:

1) «se alla stregua degli artt. 87 e 88 Trattato CE - ed ora degli artt. 107 e 108 TFUE - nonché degli "orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1.2.2000, la disposizione recata dall'art. 25, comma 16, l. reg. Sicilia 22 dicembre 2005, n. [19] laddove «per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto

dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi **[Or.9]** professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni» costituisca aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza»;

2) «se, benché la disposizione recata dall'art. 25, comma 16, l. reg. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, laddove «per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni», possa costituire in linea di principio un aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, possa, tuttavia ravvisarsene la compatibilità con gli artt. 87 ed 88 Trattato CE - ed ora con gli artt. 107 e 108 TFUE - in considerazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione Europea con decisione C(2002)4786 del 6.12.2002, a ritenere, in presenza delle condizioni previste dagli "orientamenti **[Or.10]** comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1.2.2000, le disposizioni di analogo tenore recate dagli artt. 11 l. reg. Sicilia 40/1997 e dall'art. 7 l. reg. 22/1999 compatibili con gli artt. 87 e 88 CE».

5. Il rinvio pregiudiziale che andrà perciò disposto determina la sospensione del procedimento.

[OMISSIS]

[Or.11]

[OMISSIS] [ripetizione delle questioni pregiudiziali e formule di rito]

[OMISSIS] Roma [OMISSIS] 14.11.2018.

[OMISSIS]